

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret - Danimarca) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet**

(Causa C-550/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Autoliquidazione — Articolo 198, paragrafo 2 — Materiale d'oro o prodotti semilavorati — Nozione — Articolo 199, paragrafo 1, lettera d), e allegato VI — Materiali di recupero, rottami e avanzi — Lingotti risultanti dalla fusione di oggetti e avanzi diversi, dai quali estrarre oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi)*

(2016/C 260/04)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Østre Landsret

**Parti**

Ricorrente: Envirotec Denmark ApS

Resistente: Skatteministeriet

**Dispositivo**

L'articolo 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica a una cessione di lingotti, come quelli oggetto del procedimento principale, costituiti da una lega casuale e grezza ottenuta con la fusione di avanzi e vari oggetti metallici contenenti oro, nonché di altri metalli, materiali e sostanze, e dotati, secondo il lingotto, di un tenore d'oro all'incirca di 500 o 600 millesimi.

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 16.2.2015.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa- Lettonia) – Rūdolfš Meroni/Recoletos Limited**

(Causa C-559/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari — Nozione di «ordine pubblico»)*

(2016/C 260/05)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Rūdolfš Meroni

Convenuta: Recoletos Limited

con l'intervento di: Aivars Lembergs, Olafs Berķis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs

**Dispositivo**

L'articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 16.3.2015.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito] – Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs**

(Causa C-607/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione — Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) — Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti — Nozione — Acquisto tramite telefono o su Internet di biglietti del cinema — Pagamento tramite carta di debito o carta di credito — Servizi detti «di elaborazione del pagamento tramite carta»)*

(2016/C 260/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti**

Ricorrente: Bookit, Ltd

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

**Dispositivo**

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito», come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che esso vende a nome e per conto di un'altra entità, indipendentemente dal fatto che tale persona paghi tramite carta di debito o carta di credito.

<sup>(1)</sup> GU C 81 del 9.3.2015.